

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

Tra i Comuni di Abetone Cutigliano, San Marcello Piteglio, Sambuca Pistoiese



REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E DI TUTELA FORESTALE

(Legge regionale 21.03.2000, n. 39 e D.P.G.R. 08.08.2003, n.48/R)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39 e s.m.i., di seguito denominata Legge Forestale della Toscana, disciplina quanto previsto dall'articolo 40 della citata legge in coerenza con i contenuti del relativo Regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i., di seguito denominato Regolamento Forestale della Toscana.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
3. Il presente regolamento si applica a tutto il territorio della Provincia di Pistoia.

Art. 2

Presentazione delle domande di autorizzazione e delle dichiarazioni di taglio

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni devono pervenire all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, Servizio Forestazione Vincolo Idrogeologico e Tutela Forestale.
2. Le domande corredate di tutti gli allegati previsti dal Regolamento Forestale della Toscana e dal presente Regolamento, dovranno essere redatte utilizzando i modelli disponibili presso questo Ente e reperibili on-line sul sito ufficiale dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese - "organizzazione" - "Modulistica".
3. I soggetti abilitati alla presentazione delle domande, e stabiliti dal Regolamento Forestale della Toscana
sono:

- a) Il proprietario;
 - b) Il possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso;
 - c) per gli interventi di cui al Titolo II capi II e III del Regolamento Forestale della Toscana possono presentare domanda anche gli acquirenti del soprassuolo purché delegati dal proprietario o possessore con contratto di acquisto del bosco in piedi;
4. Nel caso di persone giuridiche, la domanda o dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante, specificando le generalità della persona giuridica ed il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa.
 5. Tutte le domande dovranno essere firmate dal richiedente e dal proprietario/i del fondo oggetto dei lavori, nel caso non si tratti della medesima persona, fatta salva la presentazione del contratto di acquisto del bosco in piedi.
 6. A tutte le domande e dichiarazioni, dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento d'identità di tutti i firmatari.
 7. Per tutte le domande di autorizzazione o dichiarazione titolare dell'istanza deve comunicare l'Impresa incaricata allo svolgimento dei lavori con le modalità di cui all'art. n°48 comma 6bis della legge Forestale della Toscana.
 8. Tutte le richieste di autorizzazione devono essere munite di bollo in valore corrente ai sensi del DPR n. 642/72.
 9. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista dalla normativa regionale e dal presente regolamento, non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito della presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento, di cui all'articolo 4, provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni per le dichiarazioni, ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria.

Art.3

Documentazione necessaria per l'istruttoria

1. In tutte le tipologie di istanza deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a. Fotocopia del documento di identità di tutti i sottoscrittori valido a termini di legge;
 - b. Copia della carta catastale con esatta indicazione delle zone oggetto di intervento e eventuale copia della carta a curve di livello di scala 1:25.000 o 1:10.000, con indicazione delle zone oggetto di intervento.
2. Per i tagli boschivi dovrà essere indicata e evidenziata in cartografia catastale la superficie esatta interessata dall'utilizzazione, nel caso di opere connesse al taglio di cui alla sez. VI del Regolamento Forestale della Toscana, dovrà essere indicato anche il tracciato esatto di piste,

strade, o quant'altro oggetto dell'intervento. Nel caso di realizzazione di nuove opere dovrà essere contrassegnato sul terreno il tracciato/superficie interessato dai lavori per poter essere individuato in fase di sopralluogo.

3. Per i movimento di terreno che necessitano di apposita autorizzazione ai sensi del Regolamento Forestale della Toscana, oltre a quanto previsto al comma 1 del presente articolo, dovrà essere allegata la seguente documentazione, redatta da tecnici abilitati all'esercizio professionale:

- a. Relazione tecnica illustrativa dell'opera da eseguire;
- b. Piante, profili, prospetti e sezioni dello stato attuale e dello stato modificato, con indicazione degli eventuali scavi e riporti di terreno nonché calcolo delle relative volumetrie;
- c. Dettagli progettuali sui sistemi e sulle tecniche da adottare, comprese eventuali opere di contenimento, per il sostegno statico dei terreni, delle scarpate e dei fronti di scavo, in modo da garantire localmente la stabilità dei suoli e dei versanti;
- d. Schema di regimazione delle acque in modo da garantire localmente la corretta regolazione della rete idraulica complessiva;
- e. Fotografie aggiornate illustranti lo stato dei luoghi;
- f. Relazione geologica pertinente all'area d'intervento, alle opere da eseguire e congruente con gli altri elaborati progettuali, realizzata in conformità a quanto previsto dall'Art. 75 del Regolamento Forestale della Toscana;
- g. Attestazione, a firma del tecnico progettista, delle attuali caratteristiche dei luoghi oggetto di intervento, in relazione alle tipologie illustrate dalle Legge Forestale della Toscana e dal Regolamento Forestale della Toscana; per ciascuna tipologia sarà indicata la superficie di riferimento, le particelle catastali interessate e la futura destinazione post-intervento.

Le tipologie da individuare sono le seguenti:

- Terreno soggetto a coltura agraria attiva, con periodiche lavorazioni del terreno o altre forme di intervento colturale di carattere agrario (artt. 82, 88 e 89 Reg. for.);
 - Terreno saldo (art. 82 Reg. for.);
 - Terreno boscato (art. 3 comma 1,2,3 e 5 Legge for.; art.2 c. 2 e art. 3 Reg. for.);
 - Terreno assimilato a bosco (art. 3 c. 4 Legge for. e art. 2 c.1 Reg. for.).
- h. Attestazione, a firma del tecnico progettista, che le opere da eseguire non rientrano in quelle di competenza dell'Amministrazione Comunale.
 - i. Nel caso di trasformazione dei boschi: Progetto di rimboschimento compensativo (limitatamente ai casi di trasformazione di bosco superiori ai 2000 metri quadri) o, in alternativa, apposita dichiarazione attestante la mancata disponibilità, da parte del richiedente, di terreni da sottoporre a rimboschimento e conseguente impegno ad effettuare il relativo versamento sostitutivo, il tutto come previsto dall'art. 81 del Regolamento Forestale della Toscana.

4. Per i movimenti di terreno che necessitano di dichiarazione può essere sufficiente una documentazione semplificata.

Art. 4

Autorizzazione ai fini del Vincolo paesaggistico e autorizzazioni Urbanistiche

1. Le autorizzazioni ai fini del Vincolo paesaggistico e le Concessioni Edilizie sono rilasciate dalla competente Amministrazione Comunale.
2. nei casi in cui l'autorizzazione al Vincolo Idrogeologico sia di competenza dell'Unione dei Comuni Montani e che gli interventi siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica, l'autorizzazione ai fini del Vincolo Idrogeologico è acquisita di ufficio dal Comune prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 42 comma 6 del regolamento Forestale regionale.

Art. 5

Procedimenti amministrativi

1. Il Responsabile del procedimento è Responsabile del Settore Forestazione e Gestione P.A.F.R. - Vincolo Idrogeologico e Tutela Forestale o il Funzionario da questi individuato con apposita delega.
2. L'avvio del procedimento amministrativo, fatto salvo quanto indicato nell'art.2 comma 9, avviene con la ricezione della domanda presso l'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.
3. Per le domande di autorizzazione, o di approvazione di piani, l'avvio del procedimento è comunicato all'interessato entro 30 giorni dall'avvio stesso. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso prima di trenta giorni e non è dovuta a seguito della presentazione di dichiarazioni di taglio o di inizio lavori.
4. Il responsabile del procedimento può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe per una sola volta la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo fino alla completa presentazione di tutta la documentazione richiesta.

Art. 5

Ulteriori adempimenti

1. L'atto autorizzativo potrà essere rilasciato solamente in bollo del valore corrente ai sensi del DPR n°642/72, pena l'invalidità dell'atto stesso. Ad iter concluso sarà compito di questo Ente richiedere all'interessato il valore bollato necessario per il ritiro dell'atto.
2. I titolari di autorizzazioni, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti, se richiesto, a dare preventiva comunicazione all'Ente competente della data di effettivo inizio dei lavori e/o della chiusura degli stessi.
3. I titolari di autorizzazioni e dichiarazioni sono tenuti entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana di validità dell'atto a comunicare a questo Ente la chiusura lavori ai sensi dell'art. n°8 comma 2bis del Regolamento Forestale Regionale.
4. E' di competenza del Responsabile del procedimento l'adozione dei provvedimenti di prescrizione, sospensione dei lavori e revoca dell'autorizzazione nei casi di cui all'articolo 7 comma 5, all'articolo 72 comma 6 ed in tutti gli altri casi previsti dal Regolamento forestale della Toscana.
5. Il Responsabile del procedimento adotta i provvedimenti di cui all'art. 85 comma 1, 2 e 3 della Legge Forestale della Toscana ed attua le azioni di cui all'art. 85 comma 4 della Legge Forestale della Toscana in caso di mancata esecuzione di tali provvedimenti.

Art. 6

Deposito cauzionale e versamento importi dovuti

1. I depositi cauzionali previsti dalla Legge Forestale della Toscana e dal Regolamento Forestale della Toscana (garanzia dell'impegno a effettuare rinnovazione artificiale e relative cure e manutenzioni a seguito del taglio raso di fustaie, garanzia dell'esecuzione del rimboschimento compensativo a seguito trasformazione di destinazione d'uso del bosco) dovranno essere costituiti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Forestale della Toscana, mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fideiussione bancaria o assicurativa vincolati a favore all'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese. Le fideiussioni e autorizzazioni dovranno essere estinguibili solamente a seguito di nota a firma del Responsabile del procedimento previa accertamento della regolare esecuzione dei lavori cui il deposito stesso si riferisce e comunque non prima di anni tre dalla fine dell'intervento.
2. Nel caso il titolare della richiesta di una trasformazione boschiva non disponga di terreno da sottoporre al prescritto rimboschimento compensativo il versamento degli importi di cui all'art. 81, comma 6, del Regolamento Forestale della Toscana deve essere effettuato mediante versamento su C/C postale n° 001035243805 intestato a "Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese – Servizio Tesoreria".

Art. 7

Varianti

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera, relative a lavori od opere di cui al Titolo III del Regolamento Forestale della Toscana, per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, sono acquisite per silenzio-assenso decorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda, purché la variante non preveda:
 - a) variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
 - b) variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o riporto autorizzati.
2. Per l'acquisizione delle autorizzazioni per silenzio-assenso, di cui al comma 1, la variante deve fare espresso riferimento all'autorizzazione precedente, evidenziando tutte le variazioni attraverso elaborati in stato sovrapposto e con apposito aggiornamento della rimanente documentazione di progetto.
3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.
4. Nel caso di lavori legittimati a seguito della presentazione della prescritta dichiarazione di inizio lavori, o di taglio, l'attuazione di varianti comporta la presentazione di nuova dichiarazione, fatta salva l'acquisizione di specifica autorizzazione nei casi in cui la variante comporti l'esecuzione di lavori soggetti a preventiva autorizzazione.

Art. 8

Disposizioni e specifiche tecniche particolari

1. Gli atti di cui all'art. 5, c.2 e Art.61, c.2 del Regolamento Forestale della Toscana (proroga della data di termine del periodo di taglio e/o esbosco, limitazioni all'epoca del taglio e/o esbosco, variazione del periodo a rischio di incendio, divieto di ogni forma di abbruciamento di residui vegetali nei periodi a rischio di incendio), sono emanati dal Responsabile del Settore Forestazione e ne è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito ufficiale dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese.

Art. 9

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa dettata dalla Legge Forestale e al relativo Regolamento Forestale della Toscana.